

**AL PRESIDENTE
DELL'ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGH
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA**

II/La Sottoscritto/a Dott./Prof./ssa

Nato/o il a

laureato/a il c/o l'Università di

Iscritto/a presso l'Ordine di n. iscr.....

Tenuta presente la direttiva contenuta nella linea guida della FNOMCeO allegata al vigente Codice di Deontologia Medica (2006) secondo cui:

“” Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal direttore o dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. ””

D I C H I A R A

Che in data

- Ha iniziato a svolgere attività professionale
- Ha completato (da utilizzare al completamento degli anni di svolgimento del tirocinio)

Nella disciplina

Presso Struttura [] Privata _____
autorizzata art. 43 L. 23/12/78 n. 833

[] Pubblica _____

1. Allega dichiarazione del Direttore sanitario (da allegare anche a formazione iniziata)
2. Allega copia dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'attività della **Struttura Privata** Autorizzata a norma art. 43 L. 23/12/78 n. 833

[] Comunica inizio sede di attività professionale presso _____

Direttore sanitario Dott. _____

[] Comunica di aver svolto attività professionale nella disciplina di _____
_____ per un periodo cumulativo di anni relativo al corso universitario di specialità di _____

Data

Firma.....

Pubblicità Sanitaria - Riconoscimento della "Professionalità"

Pervengono di frequente all'Ordine, da parte di Colleghi, domande tendenti ad ottenere il riconoscimento della "professionalità" ai fini della pubblicità sanitaria. In alcuni casi il Consiglio Direttivo deve prendere atto che la situazione all'esame non corrisponde alla previsione di legge e, conseguentemente, non può accogliere la domanda.

Riteniamo utile riassumere la normativa ed i principi che regolano la materia, sottolineando che il Consiglio stesso, al fine di fornire ai Colleghi un utile supporto di conoscenza, ha fissato alcune regole fondamentali nella corretta applicazione della normativa.

La materia è regolata dal 4° comma dell'art. 1 della legge 5/2/1992 n. 175 che recita:

"Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'Ordine provinciale dei Medici chirurghi e Odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria".

Il primo requisito richiesto è quindi lo svolgimento di attività professionale nella disciplina che interessa per un periodo **almeno** pari alla durata legale del relativo corso di specializzazione. È rilevante, a questi fini, sia l'attività professionale svolta sia presso le

strutture sanitarie pubbliche (Ospedali, Cliniche Universitarie, Ambulatori delle ASL ecc.) che presso le istituzioni private cioè le strutture private autorizzate. Il richiamo all'art. 43 della legge di riforma sanitaria 833/78 specifica che le strutture private devono essere quelle autorizzate e sottoposte a vigilanza ai sensi degli articoli 193 e 194 del t.u. delle leggi sanitarie del 1934 ed oggi a norma delle leggi regionali che regolano la materia ed hanno sostituito le disposizioni del testo unico (per il Veneto l.r. 16 agosto 2002 n. 22).

In particolare il Consiglio ritiene che, poiché la frequenza deve avere durata pari a quella del corrispondente corso di specialità, va svolta con **continuità regolare**, senza interruzioni, come avviene per il corso universitario.

È importante ricordare che l'attività professionale svolta deve essere **certificata dal Direttore Sanitario** e non dal Legale rappresentante della istituzione a garanzia della valutazione corretta sotto il profilo tecnico che può essere prestata solo dal responsabile sanitario. Sotto questo aspetto lo stato di servizio o la certificazione del servizio rilasciata dal Legale rappresentante può essere utile, ma non è sufficiente.

La certificazione in parola deve consentire, quindi, la verifica dello svolgimento dell'attività professionale nella disciplina corrispondente alla specialità ufficialmente riconosciuta.

Infine il Consiglio Direttivo ha stabilito che, a decorrere dal **1° gennaio 2005**, il medico che inizia la frequenza in una struttura specialistica con l'intendimento di acquisire la professionalità nel senso previsto dalla legge n. 175/92 **deve informarne l'Ordine**; ciò allo scopo di evitare equivoci e far manifesta dall'inizio la intenzione di pervenire al riconoscimento; in tal modo la successiva richiesta di autorizzazione alla pubblicità sanitaria della professionalità troverà un preciso e inconfutabile fondamento.